

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A. (L.R. 18 febbraio 2016, n°4)

Parere n. 87 del 24/07/2019

Oggetto DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L. – Impianto idroelettrico "Federa" – Comune di localizzazione: Cortina d'Ampezzo (BL) – Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018).

PREMESSA

In data 30/12/2016 la società Dolomiti Derivazioni S.r.l., con sede legale in Via Alemagna n. 9 - 32010 Ospitale di Cadore (BL), C.F. e P. IVA 01111020259, ha presentato domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 4/2016, acquisita con prot. n. 538967 del 30/12/2016.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'U.O. V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 25/01/2017 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno ed il Comune di Cortina d'Ampezzo.

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 15/02/2017 presso la Sala Consiliare del Municipio di Cortina d'Ampezzo.

Con nota prot. n. 29207 del 25/01/2017 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA ha chiesto documentazione integrativa ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e la ditta ha presentato la suddetta documentazione con nota prot. n. 65717 del 16/02/2017 chiedendo la proroga di 30 giorni per la consegna della documentazione integrativa relativa alla VINCA.

Con nota prot. n. 91668 del 07/03/2017 la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto della suddetta richiesta e concesso la proroga di 30 giorni. La società Dolomiti Derivazioni ha presentato la documentazione integrativa relativa alla Vinca con nota prot. n. 122341 del 27/03/2017.

Con nota prot n. 141709 del 10/04/2017 la Direzione Commissioni Valutazioni ha inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo.

Con nota prot. n. 158619 del 21/04/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno trasmesso la documentazione relativa alla VINCA alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito.

Con nota prot. n. 163321 del 27/04/2017 è stata acquisita la nota di chiarimenti da parte della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, trasmessa per opportuna conoscenza alla ditta proponente nella nota prot. n. 230846 del 13/06/2017.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/05/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

Con nota prot. n. 230846 del 13/06/2017 la Direzione Commissioni Valutazioni ha richiesto alla società proponente i tempi di presentazione dei dati relativi al monitoraggio ante operam sulla qualità delle acque.

ALLEGATO ___ del 2 9 A 60, 2019



Con nota prot. n. 526748 del 18/12/2017 la società proponente ha avvisato che i dati finali e le relative valutazioni relative al monitoraggio ambientale li avrebbero presentati entro il termine del 31/07/2018.

In data 30/07/2018 la società proponente ha presentato i suddetti dati e valutazioni, unitamente all'aggiornamento della documentazione sulla Valutazione di incidenza ambientale, ed in data 30/01/2019 ha presentato ulteriori dati sul monitoraggio ante operam.

Con nota prot. n. 353245 del 30/08/2018 gli uffici della U.O. VIA hanno trasmesso la documentazione integrativa relativa alla VINCA alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito e con nota prot. 427465 del 19/10/2018 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso l'esito della procedura istruttoria per la Valutazione di Incidenza riguardante l'intervento in esame, unitamente alla Relazione istruttoria n. 225/2018, nella quale è stata accertata la non necessità della Valutazione di Incidenza per l'intervento in oggetto, proponendo, pertanto, l'esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni.

Risultano pervenute le seguenti osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate:

- con nota prot. n. 85500 in data 02/03/2017, dalle Regole d'Ampezzo (prot. n. 0243/17-US del 27/02/2017);
- con nota prot. n. 113412 del 21/03/2017, dal sig. Silverio Lacedelli;
- con nota prot. n. 108332 in data 16/03/2017, dal sig. Massimo Caproni presidente dell'Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica della Valle del Boite e Vicepresidente della Federazione dei Bacini di Pesca della Provincia di Belluno;
- con nota prot. n. 119579 in data 24/03/2017, della sig.ra Lucia Ruffato, per conto della sezione WWF -O.A. Terre del Piave Belluno Treviso e dalla sezione di Belluno dell'associazione Italia Nostra;
- con nota prot. n. 120569 in data 24/03/2017, dal sig. Sisto Menardi (con allegato video in formato MOV);
- con nota prot. n. 188357 in data 15/05/2017, della sig.ra Lucia Ruffato.

Con nota prot. 129788 del 30/03/2017 sono pervenute le controdeduzioni della ditta proponente alle Osservazioni presentate dalle Regole d'Ampezzo.

In data 7/04/2017 è pervenuta anche una nota di chiarimento dell'Ufficio di Venezia del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali riguardante le Osservazioni formulate dalla sezione WWF - O.A. Terre del Piave Belluno Treviso.

Con nota prot. n. 174500 del 06/05/2019 è pervenuto il parere espresso dalla Direzione Operativa.

In data 16/05/2019 il Gruppo Istruttorio ha svolto un incontro tecnico con successivo sopralluogo presso le aree di intervento, con il coinvolgimento dei Comuni e degli Enti interessati.

DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 28/05/2019

Nella seduta del 28/05/2019 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A ha espresso parere NON favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

la domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale presentata dalla ditta DOLOMITI vista ed analizzata DERIVAZIONI S.r.l., acquisita con prot. n. 538967 del 30/12/2016, con i relativi

Progetto Definitivo e Studio di Impatto Ambientale;

le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico, viste

paesaggistico e ambientale;

il auadro normativo vigente in materia di procedura di Valutazione d'Impatto visto

Ambientale (l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; L.R. n. 4 del 18/02/2016);

Direzione Commissioni Valutazioni

vista

la Direttiva 2000/60/CE che persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

visti

gli allegati A e B alla D.C.R. n. 42 del 3/05/2013 relativa all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010;

vista

la D.G.R.V. n. 1628 del 18/11/2015 in materia di procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. n. 387/2003;

vista

la D.G.R.V. n. 1856 del 12 dicembre 2015 che ha approvato la classificazione dei corpi idrici come risulta dall'istruttoria delle osservazioni alla D.G.R.V. n. 1950 del 2013, elaborata con i dati relativi al quadriennio 2010-2013 e integrata con le risultanze delle procedure di accorpamento e di giudizio esperto a seguito dell'analisi delle pressioni, e che nelle classificazioni eseguite mediante raggruppamento o giudizio esperto non figura il corpo idrico in oggetto, il Rio Federa;

visto

l'Allegato 2 alla Deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di bacino del fiume Adige, integrati con le regioni ricadenti nel distretto delle Alpi Orientali, recante "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico";

considerato

che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene una serie di misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico;

visto

il Decreto n. 29 del 13.02.2017 della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente, recante le "Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali, definiti ai sensi della direttiva 2000/60 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre del 2000 da effettuarsi ai sensi del comma 1 lettera a dell'art. 12 del Regio Decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775";

visto

l'Allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, in data 14/15/2017, avente il titolo "Direttiva Derivazioni - approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche";

considerato

che, con riferimento alla verifica della documentazione riguardante la valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 427465 del 19/10/2018, ha trasmesso il proprio esito istruttorio;

viste

le Osservazioni e i Pareri pervenuti, nonché le Controdeduzioni della ditta proponente e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal Gruppo Istruttorio; ALLEGATO 3 del 29 960, 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

viste

le integrazioni volontarie alla documentazione, presentate in data 30/07/2018 ed in data 30/01/2019, comprensive del monitoraggio ante operam del Rio Federa;

visto

che, ai sensi del D.Lgs 152/2006, le concessioni di derivazione d'acqua possono essere rilasciate solo se "non pregiudichino il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato"; obbligo recepito anche dalla norma di settore (comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933);

richiamata

la pronuncia della Corte di Giustizia Europea 1/7/2015 n. 461, che ha precisato che il deterioramento risulta acclarato quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V della Direttiva 2000/60/CE, si degradi di una classe, anche se non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale;

richiamato

il principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell'art. 301 del D.Lgs. 152/2006;

considerato

che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali'in vigore dal 1° luglio 2018, che assume la funzione di "linea guida" per le istanze in corso di istruttoria dalla data di adozione fino al 30 giugno 2018, recante indicazioni "immediatamente vincolanti", pienamente in vigore per tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo dal 1 luglio 2018;

considerato

che la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico, che consente di definire il livello di rischio che una data derivazione d'acqua possa compromettere il mantenimento dello stato di qualità del corpo idrico interessato, oppure il raggiungimento per lo stesso corpo idrico degli obiettivi di qualità definiti dal "Piano di Gestione delle Acque del Distretto delle Alpi Orientali";

considerato

che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla suddetta Direttiva risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

considerato

che con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali'in vigore dal 1° luglio 2018;

considerato

che il corso d'acqua in cui insiste il progetto, avendo un bacino sotteso pari a 8,35 Kmq, di piccole dimensioni e caratterizzato da particolari condizioni di naturalità, proprie dei piccoli bacini montani e dei torrenti montani, con nessuna alterazione antropica o con alterazioni antropiche poco rilevanti, ha le caratteristiche di un'asta fluviale di primo ordine, posta alla testa del bacino (headwaters);

DECRETO N. 90 del 29 AGO, 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

valutato

che la valutazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) risulta conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave, in quanto superiore ai minimi derivanti dalle suddette disposizioni;

verificato

che il rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d'acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri definiti dalla "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali", risulta alto;

considerato

che, di conseguenza, il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, è alto;

vista

l'integrazione volontaria relativa al monitoraggio ante operam del Torrente Federa, a cura della società Acquaprogram S.r.l. (riportante la data del 16.07.2018), ove sono espressi gli esiti del monitoraggio svolto tra i mesi di luglio 2017 e luglio 2018 relativamente a: stato ecologico (MacrOper), elementi di qualità fisico-chimica (LIMeco), misurazione delle portate, applicazione dell'indice di qualità idromorfologica (IQM) e dell'indice di alterazione del regime idrologico (IARI);

valutato

che il suddetto monitoraggio evidenzia un decadimento dell'indice IARI dallo stato "ELEVATO" a "NON BUONO", corretto poi secondo giudizio esperto in "BUONO", e che gli elementi portati a motivazione di tale correzione non sono pertinenti con l'alterazione del regime idrologico, oggetto di stima dell'indicatore IARI e quindi non condivisibili;

valutato

che la valutazione dell'indicatore IARI, eseguita simulando la presenza dell'impianto in progetto, manifesta comunque il decadimento di tale indicatore, a causa della realizzazione della derivazione in progetto, e che allo stato di fatto, ovvero in assenza di una significativa alterazione del regime idrologico ad opera di prelievi preesistenti, il suddetto indice è da ritenersi elevato, pertanto si rileva una situazione di contrasto con gli obiettivi definiti dalla Direttiva Quadro Acque, come esplicitati anche dalla citata pronuncia della Corte di giustizia europea 1/7/2015 n. 461;

considerato

che gli indici IQM e IARI devono essere valutati per l'intero Corpo Idrico e inoltre che la metodologia di calcolo delle portate giornaliere (serie storica), ai fini dell'applicazione dell'indice IARI, contenuta all'interno dell'Allegato 2 alla Relazione "Piano di monitoraggio e controllo – fase ante operam – anni 2017-2018", risulta poco robusta e troppo sintetica;

considerato

che l'analisi idrologica per la stima delle portate nel Rio Federa, come descritto nella Relazione Idrologica, non sembra essere esaustiva e dare risultati robusti, sulla base della scelta della stazione di riferimento dei deflussi;

valutato

che, per quanto finora esposto, la derivazione d'acqua in argomento non risulta essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933;

verificato

che i luoghi ove si intende localizzare l'opera di presa e il tracciato della condotta, come segnalato nel Parere in merito al Vincolo Idrogeologico e Forestale e come accertato nel sopralluogo tecnico, sono stati profondamente alterati da fenomeni franosi conseguenti agli eventi alluvionali di fine ottobre 2018, che obbligano al completo aggiornamento del progetto;

valutata

l'alta valenza paesaggistica e naturalistica del territorio nel quale l'intervento sarebbe inserito, peraltro soggetta ad un articolato sistema di vincoli e di disposizioni stabilito dalla pianificazione regionale e provinciale;

ALLEGATO 3 del 2 9 960. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

considerato

che l'inserimento dell'opera di presa modificherebbe in modo permanente un contesto di pregio paesaggistico e naturalistico, dal quale dipende strettamente la vocazione turistica dei luoghi;

considerato

che il Rio Federa è annoverato nel PTCP tra i corsi d'acqua in erosione ed è caratterizzato da un'elevata variabilità del regime idraulico; che subito a monte dell'opera di presa è presente una conca franosa attraversata dal Rio Federa, dove le sponde fluviali sono molto acclivi e soggette a continua erosione, e che ciò determina una consistente attività di trasporto solido da parte del torrente;

valutato

che il progetto richiede la propedeutica stabilizzazione del versante franoso in sinistra idrografica a monte della presa, ma questo non ridurrebbe il trasporto solido, che da un lato obbligherebbe a frequenti operazioni di sghiaiatura e dissabbiatura e dall'altro comporterebbe il rischio di intasamento del bacino retrostante la briglia, con ovvie problematiche di rilascio del DMV e di alimentazione della scala di risalita;

valutato

che il progetto non illustra i dispositivi e le procedure da adottare al fine di evitare l'accumulo a monte dei suddetti materiali, ritenuto che non siano sufficienti a tale scopo la soglia in massi retrostante la briglia e le complementari delimitazioni in massi del fondo alveo; che non sono state fatte previsioni sulla spesa da destinare alla manutenzione periodica riguardante l'asportazione e lo smaltimento del materiale solido che si accumulerebbe, nel tempo, a tergo dell'opera di presa; né sono presenti previsioni di spesa per la pulizia periodica degli sghiaiatori, del dissabbiatore e della vasca di carico, nonché per la gestione del materiale organico intercettato dall'opera di presa e dalla griglia contenuta nel dissabbiatore;

valutato

che non sono stati approfonditi i potenziali effetti negativi del rilascio frequente e concentrato di ghiaie e sabbie dall'opera di presa, verso le comunità biotiche fluviali;

valutato

che la determinazione della portata da rilasciare come DMV, pari a 80 l/s, non è stata supportata da valutazioni sulla geomorfologia e sull'idrogeologia dell'alveo, che si sviluppa attraverso un'estesa coltre detritica e rocciosa caratterizzata da alta permeabilità, capacità di dispersione e potenziale circolazione di subalveo; che non è stata dimostrata la congruità della suddetta portata allo spostamento delle specie ittiche potenzialmente presenti nella Carta Ittica della Provincia di Belluno, che censisce altresì il Rio Federa come zona di riproduzione e accrescimento;

valutato

la portata disponibile è stata determinata teoricamente con l'elaborazione dei dati della stazione di Vodo Cadore sul Boite, derivanti dagli studi idrologici del Tonini (1968), dalla quale differisce quella misurata ante operam nel biennio 2017-2018, in relazione al periodo di inattività dell'impianto (90 giorni misurati contro 60 stimati), con conseguenze sulla produttività dell'impianto;

valutato

che la variabilità di rilascio stagionale prevista per il DMV è scarsa (costante per sette - otto mesi e pari a 80 l/s, inferiore a tale valore per due - tre mesi in inverno, superiore e variabile per il resto dell'anno, in occasione dei mesi più piovosi da aprile a giugno), pertanto non risponde alla definizione di "Flusso Ecologico" di cui alla Direttiva 2000/60/CE;

valutato

che l'impatto visivo derivante dall'edificio di centrale non è rilevante, mentre l'opera di presa presenta decisamente una maggiore invasività, nonché è in grado di interferire con il normale trasporto solido fluviale, in special modo per i sedimenti di maggiore pezzatura, che tenderebbero, con il tempo, ad accumularsi a tergo, richiedendo interventi di pulizia periodici; la stessa presa inoltre, caratterizzata dagli imbocchi della derivazione e dello sfioro del DMV collocati in sinistra idrografica (verso i quali è indirizzato il flusso a monte tramite sagomatura del fondo alveo) può essere causa di una maggiore erosione della sponda sinistra;

ALLEGATO B 29 AGO, 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

considerato

che non è stato valutato l'impatto paesaggistico derivante dalla riduzione della portata nel tratto sotteso, per un periodo di circa 300 giorni all'anno, in funzione del ruolo paesaggistico proprio dell'acqua fluente nel torrente e della vocazione turistica dei luoghi, vicini ai sentieri escursionistici CAI n. 432 e 449 che hanno una notevole frequentazione turistica (l'evidenza di tale riduzione di portata è stata peraltro messa in luce dai fotoinserimenti allegati alla Relazione Paesaggistica, in termini di effetti a breve, medio e lungo termine);

considerato

che la riduzione di portata nel tratto sotteso comporta anche una diminuzione della capacità auto-depurativa dell'ambiente idrico e che non vi sono valutazioni circa eventuali immissioni accidentali di inquinanti nel corpo idrico;

valutato

che subito a valle della briglia, per un tratto di circa 10 m verso valle, si verificherebbe la totale sottensione dell'alveo per circa 320 giorni, in quanto la portata è rilasciata esclusivamente tramite la scala di rimonta;

verificato

che non sono stati eseguiti gli approfondimenti geologici, idrogeologici e geomorfologici sulle aree instabili interessate dalle opere (presa e condotta), la cui necessità è evidenziata nella Relazione Geologica, al fine di stabilire la fattibilità delle opere medesime, in ragione anche dell'ingombro e delle necessità di scavi e rinterri; i luoghi interessati, peraltro, sono stati sottoposti ad importanti fenomeni di dissesto idrogeologico, a seguito degli eventi alluvionali di fine ottobre 2018;

considerato

che non sono stati valutati gli effetti dell'impatto viabilistico in fase di cantiere, in termini di compatibilità del passaggio dei mezzi d'opera sulle strade forestali e attraverso i centri abitati di Zuel, Campo, Salieto e Socol e di effetti sul traffico locale, e che non sono stati descritti e valutati gli interventi necessari all'adeguamento della strada forestale (di cui al sentiero CAI n. 432) per il passaggio dei mezzi pesanti di cantiere;

considerato

che la disponibilità delle aree interessate dall'intervento, prevalentemente di proprietà delle Regole di Ampezzo (che in merito non hanno rilasciato alcuna autorizzazione in capo alla società proponente, né ad altri soggetti), conseguirebbe soltanto, per ragioni di pubblico interesse, all'approvazione dell'intervento anche in termini di compatibilità ambientale;

considerato

che ai sensi della D.C.R. n. 42/2013 l'intervento interessa siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici, costituiti da zone di interesse paesaggistico;

valutato

che complessivamente l'intervento comporta effetti ambientali negativi significativi;

OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 245447 del 12/06/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'espressione di parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale dando allo stesso il termine di 10 giorni (salvo eventuale richiesta di proroga) per le proprie osservazioni.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 273073 del 24/06/2019 e prot. n. 273110 del 24/06/2019.

VALUTAZIONI del gruppo istruttorio

Occorre premettere che il documento denominato "Osservazioni alla nota della Regione Veneto prot. n. 245447 - codice progetto 100/16" espone osservazioni solo ad alcuni dei motivi che sono stati ritenuti ostativi alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto in procedura.

ALLEGATO 3 2 9 AGO, 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

valutato

che il suddetto monitoraggio evidenzia un decadimento dell'indice IARI dallo stato "ELEVATO" a "NON BUONO", corretto poi secondo giudizio esperto in "BUONO", e che gli elementi portati a motivazione di tale correzione non sono pertinenti con l'alterazione del regime idrologico, oggetto di stima dell'indicatore IARI e quindi non condivisibili;

L'osservazione espone di non comprendere i contenuti del rilievo, ribadendo che il ricorso giudizio esperto è conseguente alla "scarsa" disponibilità di dati idraulici.

Controdeduzione:

Il decadimento dell'indice IARI del corso d'acqua sussiste indipendentemente dalla circostanza che esso si qualifichi come decadimento dallo stato "ELEVATO" a "NON BUONO" o come decadimento dallo stato "ELEVATO" a "BUONO".

valutato

che la valutazione dell'indicatore IARI, eseguita simulando la presenza dell'impianto in progetto, manifesta comunque il decadimento di tale indicatore, a causa della realizzazione della derivazione in progetto, e che allo stato di fatto, ovvero in assenza di una significativa alterazione del regime idrologico ad opera di prelievi preesistenti, il suddetto indice è da ritenersi elevato, pertanto si rileva una situazione di contrasto con gli obiettivi definiti dalla Direttiva Quadro Acque, come esplicitati anche dalla citata pronuncia della Corte di giustizia europea 1/7/2015 n. 461;

Nelle osservazioni il proponente afferma che "Nel torrente Federa l'indicatore MacrOper rientra nella classe 2, livello "Buono", condizione che, per quanto sopra, stabilisce la classe di appartenenza di questo corpo idrico; di conseguenza l'obiettivo previsto dalla Direttiva Quadro Acque, che obbliga al mantenimento almeno del livello attuale, è la classe 2, ovvero il livello BUONO".

Non si ritengono superate le problematiche evidenziate in questo punto in quanto il Corpo Idrico Federa risulta al momento non classificato e non tipizzato: lo stato ecologico di un corpo idrico non deriva dal monitoraggio puntuale eseguito nel corso del PMC, perché non rientra nelle modalità di indagine previste dalla Direttiva Acque.

considerato

che gli indici IQM e IARI devono essere valutati per l'intero Corpo Idrico e inoltre che la metodologia di calcolo delle portate giornaliere (serie storica), ai fini dell'applicazione dell'indice IARI, contenuta all'interno dell'Allegato 2 alla Relazione "Piano di monitoraggio e controllo – fase ante operam – anni 2017-2018", risulta poco robusta e troppo sintetica;

Non si ritengono superate le problematiche evidenziate in questo punto in quanto la metodologia di calcolo dell'indice IARI non segue le indicazioni del Manuale ISPRA (2011). Si precisa infatti che l'indice IARI deve derivare dalla media dei singoli indici valutati per i 2 tratti, ponderata sulla base delle lunghezze dei tratti stessi.

Si precisa che su tale punto la Provincia di Belluno, con nota prot. n. 22355 del 19/7/2019 (ricevuta con prot. n. 325988 del 22/7/2019) ha evidenziato che: "Riguardo alle osservazioni sull'indice IARI formulate da Dolomiti Derivazioni S.r.l. (pagg. 2 e 3), con riferimento in particolare al punto in cui le stesse, richiamando la tabella 4.1.3/c del D.M. 260/2010, giungono alla conclusione che lo stato idrologico del torrente Federa rimarrebbe in classe "ELEVATA" anche a seguito dell'entrata in funzione della nuova derivazione, e che pertanto la classificazione complessiva del corso d'acqua non subirebbe variazioni, si fa rilevare come, secondo le considerazioni esposte dallo stesso richiedente (vedasi documento: "Monitoraggio ambientale del torrente Federa – Piano di Monitoraggio e Controllo – Fase ante operam anni 2017-2018"), a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto vi sia comunque un deterioramento dell'indice IARI che, sempre restando a quanto sostenuto dal proponente stesso (a prescindere quindi da ogni tipo di considerazione sulle modalità di definizione dello IARI, sulla correttezza dello stesso e sulla rispondenza con quanto stabilito

ALLEGATO 3 STOR 80 del 7 9 AGO 2019 Direzione Commissioni Valutazioni

dalle LL.GG. dell'ISPRA), con riferimento al tratto sotteso passerebbe da "ELEVATO" a "NON BUONO". Inoltre, sebbene nel documento tecnico di monitoraggio ante operam i progettisti non abbiano provveduto a definire lo IARI (post operam) con riferimento all'intera asta del torrente Federa attraverso una semplice media pesata dei valori dello IARI sui tratti di corso d'acqua sottesi e non sottesi dall'impianto (come stabilito dalle stesse LL.GG. dell'ISPRA), eseguendo d'ufficio tale calcolo, si giunge ad una classificazione IARI (post operam) complessiva per l'intero corso d'acqua "NON BUONA"".

considerato

che l'analisi idrologica per la stima delle portate nel Rio Federa, come descritto nella Relazione Idrologica, non sembra essere esaustiva e dare risultati robusti, sulla base della scelta della stazione di riferimento dei deflussi;

La considerazione del Comitato VIA riguardava il fatto che, avendo a disposizione la stazione ARPAV del Boite a Podestagno, previo confronto tra portate misurate durante l'Ante Operam nel Rio Federa e le corrispondenti portate registrate a Podestagno, si sarebbero potuti utilizzare i dati (più recenti rispetto ai dati forniti dallo studio del Tonini) di tale stazione, ovviamente ragguagliati sulla superficie del bacino di interesse. Dati che sono, tra l'altro, stati utilizzati per la stima della serie storica delle portate mensili per il calcolo dell'indice IARI.

verificato

che i luoghi ove si intende localizzare l'opera di presa e il tracciato della condotta, come segnalato nel Parere in merito al Vincolo Idrogeologico e Forestale e come accertato nel sopralluogo tecnico, sono stati profondamente alterati da fenomeni franosi conseguenti agli eventi alluvionali di fine ottobre 2018, che obbligano al completo aggiornamento del progetto;

Il Proponente afferma che la tempesta VAIA non avrebbe prodotto alcuna profonda alterazione del Rio Federa e che ciò sarebbe stato confermato dal tecnico ARPAV durante il sopralluogo congiunto.

Controdeduzione:

Il Gruppo istruttorio ha direttamente preso visione dei luoghi ed è giunto a constatazioni diverse da quelle sostenute nell'osservazione.

Si precisa che anche nel Parere in merito al Vincolo Idrogeologico e Forestale era stato evidenziato che i luoghi ove si intende localizzare l'opera di presa e il tracciato della condotta sono stati profondamente alterati da fenomeni franosi conseguenti agli eventi alluvionali di fine ottobre 2018.

valutata

l'alta valenza paesaggistica e naturalistica del territorio nel quale l'intervento sarebbe inserito, peraltro soggetta ad un articolato sistema di vincoli e di disposizioni stabilito dalla pianificazione regionale e provinciale;

considerato

che l'inserimento dell'opera di presa modificherebbe in modo permanente un contesto di pregio paesaggistico e naturalistico, dal quale dipende strettamente la vocazione turistica dei luoghi;

Il proponente evidenzia che la Soprintendenza per i beni ambientali e paesaggistici aveva fatto apportare una serie di modifiche all'impianto per renderlo compatibile con il territorio circostante, modifiche che sono state rigorosamente inserite nel progetto.

Controdeduzione:

Anche di questa circostanza non sono stati forniti documenti e, in ogni caso, il parere del Comitato richiama l'alta valenza paesaggistica e naturalistica dei luoghi e la loro vocazione turistica, come elementi che definiscono il quadro di valutazione e, quindi, di per sé non costituenti motivi impeditivi.

valutato

che il progetto richiede la propedeutica stabilizzazione del versante franoso in sinistra idrografica a monte della presa, ma questo non ridurrebbe il trasporto solido, che da

AL DECRETO n. 90 del 29 AGO. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

un lato obbligherebbe a frequenti operazioni di sghiaiatura e dissabbiatura e dall'altro comporterebbe il rischio di intasamento del bacino retrostante la briglia, con ovvie problematiche di rilascio del DMV e di alimentazione della scala di risalita;

valutato

che il progetto non illustra i dispositivi e le procedure da adottare al fine di evitare l'accumulo a monte dei suddetti materiali, ritenuto che non siano sufficienti a tale scopo la soglia in massi retrostante la briglia e le complementari delimitazioni in massi del fondo alveo; che non sono state fatte previsioni sulla spesa da destinare alla manutenzione periodica riguardante l'asportazione e lo smaltimento del materiale solido che si accumulerebbe, nel tempo, a tergo dell'opera di presa; né sono presenti previsioni di spesa per la pulizia periodica degli sghiaiatori, del dissabbiatore e della vasca di carico, nonché per la gestione del materiale organico intercettato dall'opera di presa e dalla griglia contenuta nel dissabbiatore;

Il Proponente espone che il progetto prevede la stabilizzazione del versante franoso a monte della presa e la realizzazione di un sistema di sghiaiamento, con relativo monitoraggio e programma di manutenzione con una spesa prevista di € 17.000 all'anno per la gestione del materiale solido accumulato a tergo della traversa di presa.

Controdeduzione:

Si prende atto del dato fornito riguardo all'impegno economico relativo alla manutenzione, fermo restando che lo stato di instabilità dei luoghi determina di per sé un elemento di incertezza, di cui non si può non tener conto.

valutato

che non sono stati approfonditi i potenziali effetti negativi del rilascio frequente e concentrato di ghiaie e sabbie dall'opera di presa, verso le comunità biotiche fluviali;

Il Proponente ha integrato il quadro offerto nel SIA con alcune considerazioni che richiamano l'adattamento delle biocenosi presenti alla variabilità dei valori di solidi sedimentabili conseguenti alle cicliche e periodiche variazioni di portata.

Controdeduzione:

Il suddetto adattamento non è sufficiente ad affermare la tesi che tale capacità sia estesa alle conseguenze prodotte dalla presenza dell'opera di presa, conseguenze che si aggiungono - quale contributo antropico - alle variazioni indotte dai processi naturali.

valutato

che la determinazione della portata da rilasciare come DMV, pari a 80 l/s, non è stata supportata da valutazioni sulla geomorfologia e sull'idrogeologia dell'alveo, che si sviluppa attraverso un'estesa coltre detritica e rocciosa caratterizzata da alta permeabilità, capacità di dispersione e potenziale circolazione di subalveo; che non è stata dimostrata la congruità della suddetta portata allo spostamento delle specie ittiche potenzialmente presenti nella Carta Ittica della Provincia di Belluno, che censisce altresì il Rio Federa come zona di riproduzione e accrescimento;

Il Proponente attesta la non presenza di pesci nel torrente Federa sulla base dei propri campionamenti. Aggiunge che la portata di DMV pari a 80 l al secondo sarebbe più che sufficiente per far fronte alla quota dispersa in sub-alveo a causa dell'alta permeabilità dello stesso.

Controdeduzione:

Sulla base di un campo di osservazione limitato non ha fondamento la tesi, peraltro sostenuta dallo stesso Proponente in termini presuntivi, secondo cui "il torrente non è in grado di ospitare naturalmente una popolazione ittica".

L'affermazione riguardo alla sufficienza della portata di DMV è sorretta, anche in questo caso, dalla limitatezza delle misure effettuate, che citano una portata del torrente stimabile attorno ai 40 l/sec correlata all'assenza di situazioni di discontinuità idraulica o di tratti del torrente in secca.

valutato

la portata disponibile è stata determinata teoricamente con l'elaborazione dei dati della stazione di Vodo Cadore sul Boite, derivanti dagli studi idrologici del Tonini (1968), dalla quale differisce quella misurata ante operam nel biennio 2017-2018, in relazione al periodo di inattività dell'impianto (90 giorni misurati contro 60 stimati), con conseguenze sulla produttività dell'impianto;

Il Proponente conferma che le misure di portata di un anno descrivono un quadro parziale e non esaustivo. Nulla da controdedurre

valutato

che la variabilità di rilascio stagionale prevista per il DMV è scarsa (costante per sette - otto mesi e pari a 80 l/s, inferiore a tale valore per due - tre mesi in inverno, superiore e variabile per il resto dell'anno, in occasione dei mesi più piovosi da aprile a giugno), pertanto non risponde alla definizione di "Flusso Ecologico" di cui alla Direttiva 2000/60/CE:

Il Proponente ricorda che il progetto dell'impianto è stato redatto prima della Direttiva Deflussi Ecologici del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.

valutato

che l'impatto visivo derivante dall'edificio di centrale non è rilevante, mentre l'opera di presa presenta decisamente una maggiore invasività, nonché è in grado di interferire con il normale trasporto solido fluviale, in special modo per i sedimenti di maggiore pezzatura, che tenderebbero, con il tempo, ad accumularsi a tergo, richiedendo interventi di pulizia periodici; la stessa presa inoltre, caratterizzata dagli imbocchi della derivazione e dello sfioro del DMV collocati in sinistra idrografica (verso i quali è indirizzato il flusso a monte tramite sagomatura del fondo alveo) può essere causa di una maggiore erosione della sponda sinistra;

Il Proponente afferma l'infondatezza della temuta prospettiva di maggiore erosione della sponda sinistra, senza però fornire argomentazioni approfondite.

considerato

che non è stato valutato l'impatto paesaggistico derivante dalla riduzione della portata nel tratto sotteso, per un periodo di circa 300 giorni all'anno, in funzione del ruolo paesaggistico proprio dell'acqua fluente nel torrente e della vocazione turistica dei luoghi, vicini ai sentieri escursionistici CAI n. 432 e 449 che hanno una notevole frequentazione turistica (l'evidenza di tale riduzione di portata è stata peraltro messa in luce dai fotoinserimenti allegati alla Relazione Paesaggistica, in termini di effetti a breve, medio e lungo termine);

Il Proponente rimanda alla Relazione Paesaggistica, senza aggiungere altro.

considerato

che la riduzione di portata nel tratto sotteso comporta anche una diminuzione della capacità auto-depurativa dell'ambiente idrico e che non vi sono valutazioni circa eventuali immissioni accidentali di inquinanti nel corpo idrico;

Il Proponente afferma che non vi sono immissioni accidentali di inquinanti nel corpo idrico, per cui non si porrebbe il problema di una diminuzione della capacità auto-depurativa.

Controdeduzione

L'affermazione non è sorretta da un adeguato rilievo.

ALLEGATO B dela 29 A 60. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

valutato

che subito a valle della briglia, per un tratto di circa 10 m verso valle, si verificherebbe la totale sottensione dell'alveo per circa 320 giorni, in quanto la portata è rilasciata esclusivamente tramite la scala di rimonta;

Il Proponente afferma che la presenza della scala di rimonta costituirebbe un elemento di continuità per il corpo idrico.

Controdeduzione:

La scala di rimonta è prevista, come di prassi, all'esterno dell'attuale alveo, il quale resterebbe privo d'acqua, per il periodo indicato di 320 giorni all'anno, per il tratto corrispondente alla suddetta scala.

verificato

che non sono stati eseguiti gli approfondimenti geologici, idrogeologici e geomorfologici sulle aree instabili interessate dalle opere (presa e condotta), la cui necessità è evidenziata nella Relazione Geologica, al fine di stabilire la fattibilità delle opere medesime, in ragione anche dell'ingombro e delle necessità di scavi e rinterri; i luoghi interessati, peraltro, sono stati sottoposti ad importanti fenomeni di dissesto idrogeologico, a seguito degli eventi alluvionali di fine ottobre 2018;

Il Proponente afferma che "gli approfondimenti geologici, idrogeologici e geomorfologici saranno effettuati, come si evince dalla Relazione Geologica stessa, prima della realizzazione delle opere. È infatti prassi comune e condivisa che tali indagini siano fatte in fase di progettazione esecutiva (quindi in una fase successiva con la quale) anche in considerazione dei notevoli costi che se comportano."

Controdeduzione:

I suddetti approfondimenti attengono al quadro conoscitivo necessario per la valutazione ambientale e, pertanto, essi possono rimandati alla fase esecutiva solo se influiscono su aspetti di dettaglio, diversamente dal caso in esame.

considerato

che non sono stati valutati gli effetti dell'impatto viabilistico in fase di cantiere, in termini di compatibilità del passaggio dei mezzi d'opera sulle strade forestali e attraverso i centri abitati di Zuel, Campo, Salieto e Socol e di effetti sul traffico locale, e che non sono stati descritti e valutati gli interventi necessari all'adeguamento della strada forestale (di cui al sentiero CAI n. 432) per il passaggio dei mezzi pesanti di cantiere:

Il Proponente si limita ad un rimando allo studio di impatto ambientale allegato al progetto e precisa che gli interventi di adeguamento della strada forestale su aspetti di dettaglio che saranno opportunamente valutati durante la progettazione esecutiva dell'impianto.


Controdeduzione:

L'osservazione, in questa parte, non coglie il senso di questa motivazione, la quale è diretta a conoscere e valutare gli impatti conseguenti al traffico correlato al cantiere e, solo in relazione a ciò, alle caratteristiche geometriche delle strade interessate.

Sui seguenti rilievi nulla è stato osservato:

considerato

che la disponibilità delle aree interessate dall'intervento, prevalentemente di proprietà delle Regole di Ampezzo (che in merito non hanno rilasciato alcuna autorizzazione in capo alla società proponente, né ad altri soggetti), conseguirebbe



soltanto, per ragioni di pubblico interesse, all'approvazione dell'intervento anche in termini di compatibilità ambientale;

considerato

che ai sensi della D.C.R. n. 42/2013 l'intervento interessa siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici, costituiti da zone di interesse paesaggistico;

valutato

che complessivamente l'intervento comporta effetti ambientali negativi significativi;

Infine, riguardo alla nota del 21/06/2019 di Dolomiti Derivazioni S.r.l. (ricevuta con prot. n. 273073 del 24/6/2019), si precisa quanto segue:

La Direttiva 2000/60/CE considera l'acqua un patrimonio da difendere e delinea l'azione comunitaria, allo scopo di impedire il deterioramento dell'attuale qualità, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse disponibili.

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 ha finalizzato l'attività della pubblica amministrazione al conseguimento della migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, anche per la gestione delle risorse idriche, fissando come obiettivo prioritario la tutela dell'ambiente nell'ambito di interessi connotati da discrezionalità, tenendo altresì conto del principio di solidarietà per salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, anche in futuro.

In particolare il disposto del menzionato D.Lgs n. 152/2006 prevede con:

- l'art. 77, comma 2, che le regioni stabiliscano e adottino le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, assicurando per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado;
- l'art. 96, comma 3, sostituendo l'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, che il provvedimento di concessione di derivazione sia rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato.

Il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali al fine del mantenimento dello stato di qualità, con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 ha approvato il Piano di Gestione delle Acque Aggiornamento 2015-2021, inserendo misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico. In particolare, ha previsto che il rilascio di concessioni idriche non dovrà incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua.

Nel caso di specie il corpo idrico n. 501_10 è in stato Buono, il suo obiettivo è il mantenimento dello stato Buono ovvero il non deterioramento dello stesso.

La Direttiva Derivazioni traducendo l'impalcato fornito dalla Linee guida, approvate con Decreto direttoriale n. 29/STA del 13-02-2017, al fine di garantire il soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali previsti dalla DQA, si configura come una misura necessaria per dare riscontro alle criticità avanzate dalla Commissione Europea attraverso l'avvio della procedura nominata EU PILOT 6011/2014/ENVI

La Direttiva Derivazioni costituisce quindi lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile nella discrezionale valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico.

La definizione del livello di rischio ambientale, ottenuta applicando i criteri della menzionata Direttiva Derivazioni, risponde appieno al requisito definito dall'art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

L'attribuzione della derivazione, singola o in cumulo, alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi

ALLEGATO 3 2 9 A 60. 2019
AL DECRETO n. 90 del 2 9 A 60. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

Tenuto conto del principio di precauzione posto alla base del diritto ambientale, si ritengono non superati i motivi ostativi.

Infine, secondo la normativa statale, ai sensi del dell'art. 77 del D.lgs. 152/2006, c. 10 bis, lettera b, punto 3, che recepisce l'art. 4, c. 7, lettera c, della DQA, le regioni non violano le disposizioni relative al mancato raggiungimento del buono stato ecologico delle acque superficiali ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale, purché le eventuali modifiche/alterazioni siano motivate da prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile. Dalla valutazione di rischio ambientale effettuata, si ritiene che le eventuali modifiche/alterazioni idrologiche e idromorfologiche causate dall'impianto in argomento non siano motivate da alcun interesse/vantaggio fra quelli sopraelencati.

Si precisa che su tale punto la Provincia di Belluno ha trasmesso il proprio contributo con nota prot. n. 22355 del 19/7/2019 (ricevuta con prot. n. 325988 del 22/7/2019).

TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,

il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente ed il Direttore della Direzione Regionale Ambiente), condividendo le valutazioni esposte dal gruppo istruttorio, esprime a maggioranza dei presenti, con voto contrario della Dott.ssa Tedeschi, di confermare il

parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Motivazione voto contrario della Dott.ssa Roberta Tedeschi:

"La mia posizione è contraria in quanto i pareri vengono conclusi tutti con la medesima visione che evidenzia una generica posizione contraria alla realizzazione degli impianti idroelettrici senza una specifica analisi tecnica, proponendo magari prescrizioni che possano conciliare la prioritaria tutela ambientale con la produzione di energia da fonte rinnovabile."

> Il Segretario del Comitato V.I.A. Eva Maria Lunger

hallie auge

Visto: Il Presidente det

Comitato VIAL Dort. Nicola Dell'Acqua

Il Direttore di Unità Organi mativa V.I.A. Ing. Gianni Carto Silvestrin Il Vice-Presidente del Comitato V.I.X. Doit. Luigi Masia